

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 141/27/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'appellante - contribuente chiede che, in riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di 1° grado vengano dichiarate interamente compensate a liquidate in maniera erronea (senza specificazione degli onorari) ed eccessiva e, comunque, non dovute ad Equitalia, cui competono sole le spese vive. Giustifica l'assunto evidenziando 1) che, pur avendo, la CTP di Bergamo, respinto il ricorso nel merito, per il fatto che ha ritenuto ritualmente notificata la cartella esattoriale in forza della quale è stato emesso il provvedimento di fermo automobilistico, ha ritenuta infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità del ricorso per la natura di atto procedimentale, sprovvisto di effetti lesavi, del provvedimento di fermo, venendosi, così, a creare una situazione di soccombenza reciproca che al pari dei giusti motivi, avrebbe dovuto comportare una integrale compensazione delle spese; 2) che ad Equitalia Bergamo SPA, che si è avvalsa della difesa tecnica di un proprio dipendente, dovevano, a tutto concedere, essere liquidate sole le spese vive, non anche i diritti e gli onorari di causa, spettanti solo al difensore nominata ex art. 91 cpc; 3) che, contrariamente a quanto sancito, dalla SC., ad avviso della quale legittimamente vengono liquidati spese, diritti ed onorari in un'unica voce se si ha cura di specificare la voce degli onorari che concorre a formare tale somma, sono stati liquidati ad entrambe le parti € 700,00 senza indicare l'ammontare degli onorari; 4) che una liquidazione rispettosa delle tabelle professionali e proporzionata al valore della causa di € 543,05 avrebbe comportato una condanna alle spese di lite nella misura complessiva di € 449,00, risultando, pertanto, di tutta evidenza l'erroneità e l'eccessività di quella effettuata di € 700,00.

L'appellato - Comune di Milano, con atto di costituzione in giudizio del 2/2/09, chiede il rigetto dell'appello controdeducendo A) che il rigetto delle eccezioni preliminari avversarie non esime dalla condanna alle spese di lite per la soccombenza nel merito ex art. 91 cpc, ai sensi del quale soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata a tali spese neanche per una minima quota; B) che la valutazione dell'opportunità ex art. 92 cpc, di compensare totalmente o parzialmente le spese di lite rientra nei poteri discrezionali del Giudice, che non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali non ha ravvisata la ricorrenza di giusti motivi; C) che l'importo liquidato nella sentenza impugnata, rispetta al quale non sembra rilevante la specificazione delle singole voci, è tutt'altra che eccessivo. Infatti, se agli importi corrispondenti alle voci diritti se ne aggiungono alcune emesse da controparte, come la formazione del fascicolo, comprensivo di indice la costituzione in giudizio, la richiesta copia atti e la corrispondenza informativa si raggiunge un totale di € 254,00. Mentre invece, relativamente agli onorari, attesa l'inesistenza di qualsivoglia preteso vincolo al minimo tariffario, con riferimento ai valori intermedi, giusta prova documentale versata in atti, si perviene ad un ammontare di € 477,00, che sommato ai diritti di € 254,00 ed alle spese da un importo di gran lunga superiore ad € 700,00.

All'udienza del 14 ottobre 2011, la Commissione, sentiti il Relatore ed il Difensore dell'appellante, decide di accogliere l'appello limitatamente alle spese liquidate in favore di Equitalia, rappresentata da un funzionario, che vanno ridotte della metà, in applicazione analogica dell'art. 8 regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti per le prestazioni giudiziali, norma ai sensi della quale "ai praticanti avvocati - cui sono assimilabili i funzionari ed i dipendenti delle imprese incaricati dell'assistenza davanti le Commissioni tributarie, ex art. 12 D.lgs 546/92 - autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti

all'avvocato", mentre, invece, la CTP li ha erroneamente ed il legittimamente liquidati per intero. Le rigetta nel resto in quanto la CTP, ha fatto buon governo del potere discrezionale nel non ritenere sussistenti i giusti motivi per compensare integralmente o parzialmente le spese, anche perché in presenza, come nella fattispecie, di una condanna piena nel merito, i rigori del principio della soccombenza non trovano attenuazione neanche in caso di rigetto delle eccezioni preliminari della parte vittoriosa; non ha violato nessuna norma di legge o principio giurisprudenziale nel liquidare tali spese in maniera complessiva, essendo, stato agevole verificarne la conformità alle tariffe sia per quante riguarda il numero di voci dei diritti, che l'appellante ha ridotto di 4 nella ricostruzione dei conteggi, sia per quanto riguarda i valori intermedi degli onorari, correttamente applicati in assenza di un obbligo di attenersi ai minimi, al di sotto dei quali non si può, semmai, scendere. Alle soccombenze seguono le condanne alle spese, di Equitalia Bergamo SPA in favore dell'appellante, che si liquidano, complessivamente, in € 350,00, oltre IVA e CPA, e dell'appellante in favore del Comune di Milano, che si liquidano, complessivamente, in € 250.00, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello limitatamente all'ammontare delle spese liquidate a favore di Equitalia, nei limiti di cui in motivazione. Respinge nel resto l'appello. Spese secondo soccombenza.